

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 44

Adunanza 20 novembre 2007

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI ISOLABELLA - VARIANTE PARZIALE
NORMATIVA AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1357 – 1322562/2007

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI, e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori FRANCO CAMPIA, PATRIZIA BUGNANO, ALESSANDRA SPERANZA e SALVATORE RAO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di Isolabella:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 6-24958 del 28/04/1983, successivamente modificato con una variante approvata con deliberazione G.R. n. 29-31047 del 13/12/1993;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 21 del 20/09/2007, il Progetto Preliminare di Variante Parziale Normativa al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 09/10/2007 (pervenuto il 12/10/2007), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (Prat. n. 112/2007);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 330 abitanti nel 1971, 263 abitanti nel 1981, 279 abitanti nel 1991, 398 abitanti nel 2001 dati che evidenziano un andamento demografico in crescita nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale: 475 ettari di collina, con una conformazione fisico-morfologica

- quasi interamente caratterizzata da pendenze inferiori ai 5°;
- capacità d'uso dei suoli: 218 ettari del territorio comunale appartengono alla "Classe II";
 - risulta compreso nel Circondario di Torino, sub-ambito "Area di Chieri", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
 - insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
 - sistema produttivo: non risulta individuato dal P.T.C. in alcun "Bacino Produttivo";
 - infrastrutture viarie: è attraversato dalla S.P. n. 131;
 - assetto idrogeologico del territorio: è interessato dalle acque pubbliche del Rio Botalino e del Rio d'Isola;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 21/2007 di adozione della Variante, e dagli elaborati tecnici allegati, finalizzate ad apportare alcune modifiche normative;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche normative al P.R.G.C. vigente:

- all'art. 11 "Definizione dei tipi di intervento ammessi":
 - alla "lettera i) Nuova costruzione", onde consentire, ad esclusione del Centro Storico, la realizzazione "una tantum" di fabbricati chiusi della superficie coperta massima di mq 35,00 o di tettoie aperte su almeno due lati della superficie coperta massima di mq 25,00;
 - alla "lettera d) Ristrutturazione edilizia", ove tra gli interventi di ristrutturazione rientra anche l'adeguamento alle norme di legge dell'altezza minima dei locali ad uso abitativo, mediante l'innalzamento del tetto entro il limite massimo di metri 1,00 in aumento o in diminuzione;
 - alla "lettera e) Ampliamento e sopraelevazione", la sopraelevazione di edifici viene ammessa solo se prevista dai parametri fissati dalle tabelle di zona, nel rispetto di un corretto inserimento estetico in rapporto all'edificato circostante;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 26/11/2007;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 07/11/2007;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. "La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale";

evidenziato che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale Normativa al P.R.G.C. del Comune di Isolabella, adottato con deliberazione del C.C. n. 21 del 20/09/2007, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono segnalate le seguenti incompletezze materiali:
 - ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;
3. di trasmettere al Comune di Isolabella la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta